

Contratto di prossimità art. 8 D.L. 138/2011, modificato in Legge 148/2011

Oggi 27 Maggio 2013,

tra:

la Società **S.I.A. Soluzioni Innovative di Assistenza Soc. Cooperativa Sociale a.r.l.**, con sede legale in Verona, via Lungadige Rubele n.34 - P.IVA 04177180231 - in persona dell' Amministratore Unico Sig.a Alice Musarra

e

Fismic-Filcom-Confsal, nella persona del Sig. Rocco Carella, in qualità di Rappresentante

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Premessa

- 1) Il servizio di assistenza di natura privata alla persona (badanti, colf e baby-sitter) ed in particolare agli anziani malati e disabili sta assumendo sempre più una rilevanza notevole nella nostra società e le stesse aziende operanti in questo campo merceologico hanno la necessità di regolamentare e disciplinare la gestione di questo servizio.
- 2) L'attività svolta dai lavoratori in esso occupati è sostanzialmente riconducibile ai profili professionali:
 - delle Badanti, che - sia nell'ambito del sostegno di natura privata ai pazienti ricoverati in strutture pubbliche o private sia a livello di assistenza domiciliare - esercitano la delicata e sempre più attuale funzione di cura e sostegno ai malati, anziani e disabili
 - delle Colf, che si occupano della gestione delle faccende domestiche a livello domiciliare
 - delle Baby-Sitter, che si occupano di sostegno all' infanzia all'interno dei nuclei famigliari
 - degli O.S.S. e/o Infermieri, che svolgono mansioni che richiedono una maggiore specializzazione e che operano prevalentemente presso le famiglie richiedenti mediante interventi di piccola medicina a domicilio.
- 3) I rapporti di lavoro nel settore dell'assistenza domiciliare sono tradizionalmente inquadrati nell'area delle collaborazioni domestiche (assunzioni direttamente dal privato) e/o collaborazioni autonome coordinate e continuative o a progetto, al di fuori di qualsiasi apporto protettivo.
- 4) Alla luce della recente e più restrittiva disciplina in materia di flessibilità e costo della manodopera (contenuta nella L. 28 giugno 2012 n.92), che potrebbe avere un impatto pesante sull'occupazione nel settore in questione e in conseguenza dell'elevata elasticità della domanda di manodopera, è interesse delle Organizzazioni stipulanti negoziare a livello nazionale una riorganizzazione dell'area di lavoro dipendente, annoverando tali attività al contratto collettivo nazionale per le società cooperative, terziario e servizi CNAI; tale contratto avrà effetto a partire dal 1° giugno 2013, con modalità tali da consentire l'indispensabile graduazione nel tempo del relativo aumento del costo per le imprese datrici di lavoro.



5) Con il presente accordo, specificatamente dedicato al comparto dell'assistenza domiciliare di natura privata, le Parti assumono quale riferimento il CCNL per dipendenti di Società Cooperative del terziario e servizi CNAI, che verrà applicato a tutto il personale dipendente e soci lavoratori già assunti o di nuova assunzione.

Con il presente accordo le Parti intendono utilizzare gli spazi offerti dalla contrattazione e dalla legge, per adattare la disciplina dei rapporti individuali alle esigenze specifiche di questo comparto, con modifiche che consentano l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro o la trasformazione dei rapporti attuali dalla sfera della collaborazione autonoma a quella del lavoro subordinato, con aumenti di costo opportunamente graduati nel tempo e rimodulando a tale scopo:

- I) le materie dei minimi retributivi
- II) le mansioni e gli inquadramenti;
- III) l'orario di lavoro
- IV) la flessibilità del lavoro;

**Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE**

A) che, limitatamente al triennio 2013 – 2016, le figure professionali di cui in premessa, anche con compiti di coordinamento o di esercizio promiscuo delle mansioni proprie di ciascun profilo, trovino collocazione al 6° livello provvisorio del CCNL, esclusi gli Infermieri e gli Operatori Socio Sanitari i quali - avendo una specializzazione più elevata - vengono inquadrati provvisoriamente al 3° livello e che gli eventuali mutamenti di mansioni dovuti al passaggio da un profilo all'altro configurino violazione, essendo tutte le mansioni menzionate nel punto 2 della premessa considerate equivalenti tra loro. Si precisa che i livelli di approdo finali, da raggiungere entro Maggio 2016, saranno da definire in base alle declaratorie, le retribuzioni e le classificazioni da identificare, tematiche che saranno oggetto di specifici incontri tra le Parti nel corso del 2014. Inoltre si intende suddividere i lavoratori dipendenti e soci lavoratori addetti al lavoro domestico secondo le prestazioni effettuate in regime di convivenza o di non convivenza, stabilendo provvisoriamente, fino alla definizione delle nuove declaratorie e delle tabelle retributive, in 607 Euro mensili la retribuzione per i lavoratori conviventi inquadrati al 6° livello e in 4,71 Euro all'ora per i non conviventi inquadrati al medesimo livello. Per quanto riguarda i lavoratori e soci lavoratori inquadrati al 3° livello, le retribuzioni saranno di 938 Euro mensili per i conviventi e di 6,49 Euro all'ora per i non conviventi.

Inoltre si intende disciplinare l'orario di lavoro settimanale per i lavoratori e soci conviventi e non conviventi: per i primi nr. 54 ore settimanali e per i secondi nr. 40 ore settimanali. Ad esso è commisurata la retribuzione.

B) che, con riferimento alla gradualità degli adeguamenti retributivi - fermo restando comunque che gli incrementi retributivi diretti e indiretti ai diversi titoli qui richiamati decorreranno dal 1° Giugno 2016 - l'aumento del costo del lavoro che ne deriverà a partire da tale data (con esclusione del calcolo degli oneri contributivi aggiuntivi per i Tempi Determinati) dovrà essere contenuto entro il limite del 5% annuo della retribuzione annua lorda. Le Parti concordano di valutare insieme a fine 2014 se esisteranno le condizioni per anticipare nel 2015 aumenti tabellari della retribuzione entro il limite del tasso di inflazione.



- C) che, in considerazione che la Società è iscritta all'ente bilaterale ENMOA - il quale Ente prevede Integrazioni alle Prestazioni di vario tipo, tra cui accantonamenti a sostegno del reddito pari al 4,5% (come disciplinato dal CCNL) - il diritto al sostegno del reddito maturerà in misura con decorrenza dal 1 giugno 2014.
- D) che, in considerazione della variabilità nella frequenza, durata e collocazione temporale degli interventi da svolgersi presso i punti di assistenza, gli addetti all'assistenza domiciliare e ospedaliera vengano considerati agli effetti retributivi e normativi lavoratori discontinui con applicazione della relativa parametrizzazione su tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti e con possibilità da parte dei medesimi di assunzione di incarichi contemporaneamente anche a favore di più imprese nel settore, quando non sussistano vincoli di esclusiva in tal senso imposti dalla committenza.
- E) che, per le stesse ragioni di cui al punto precedente, è consentita la stipulazione con gli addetti all'assistenza domiciliare - senza limiti di età - di contratti di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato, o di contratti a part time, o di contratti a tempo determinato alle condizioni e con le modalità stabilite in sede di contrattazione di secondo livello e comunque nel rispetto dei seguenti parametri:

E1) quanto al contratto di lavoro intermittente:

- si conviene di utilizzare esclusivamente il lavoro intermittente senza l'indennità di disponibilità e conseguentemente senza l'obbligo di reperibilità per i lavoratori;
- possibilità di ricorrere al lavoro intermittente nell'intero arco annuale e senza limitazioni rispetto alle fasce di età dei lavoratori ed al numero di lavoratori occupati nell'impresa a tempo determinato o indeterminato;
- il contratto di lavoro intermittente può essere attivato anche in presenza di altri rapporti di lavoro di cui il lavoratore sia titolare;
- previsione e disciplina nei contratti del periodo di prova previsto dal CCNL;
- è vietato il ricorso a contratti di lavoro intermittenti per la sostituzione di lavoratori che esercitino il diritto di sciopero e per le imprese che non abbiano applicato le disposizioni contenute nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e successive sopravvenute normative;
- le Parti concordano che la richiesta di prestazioni lavorative debba avvenire almeno entro le 24 ore precedenti la prestazione;
- il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta a pena di nullità ed, in particolare, deve riportare un preciso riferimento alle condizioni del presente Accordo ed inoltre i seguenti elementi:
 - *il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e dal presente Accordo;*
 - *tempi e modalità di consegna della buste paga con il relativo pagamento;*
 - *il luogo di lavoro;*
 - *il periodo di prova, in gg di effettiva prestazione lavorativa, come da CCNL;*
 - *le misure di sicurezza, laddove previste, relative all'attività*
- il contratto di lavoro intermittente prevede un trattamento economico e normativo del lavoratore così come previsto dal CCNL e dal presente Accordo, riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle single componenti di essa nonché delle ferie, del TFR e di tutte le spettanze del lavoratore; in particolare si precisa che le maturazioni dei ratei diretti ed indiretti (TFR, ferie, permessi, 13^a mensilità etc...) matureranno per quei lavoratori che avranno effettuato nel mese una prestazione minima di 13 giorni di



effettivo lavoro;

- al lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente saranno altresì applicate tutte le norme previste dal CCNL, applicabili ad altri lavoratori del settore, in particolare, se esistenti, la previdenza integrativa, l'assistenza sanitaria integrativa e la Bilateralità;
- le Parti convengono che, non essendo prevista l'indennità di disponibilità nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non vi sia alcun preavviso per entrambe le parti. Si conviene pertanto che non vi sia alcuna indennità di mancato preavviso;
- per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia agli artt. dal 33 al 40 del D.Lgs 276/2003 e dagli artt. 21 e 22 della legge 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

E2) quanto al contratto part time:

- eliminazione della soglia minima di lavoro settimanale, mensile e annuale;
- applicazioni delle clausole flessibili ed elastiche previste e non dal CCNL, legate a specifiche e oggettive esigenze aziendali e limiti massimi di variabilità, indipendentemente dal tipo di contratto a part time concretamente in atto;

E3) quanto al contratto a tempo determinato:

- previsione, quale causale specificatamente giustificativa del termine, dell'assunzione di un appalto a termine, oltre a quello disciplinato dal CCNL applicato o dalle disposizioni di legge;
- le Parti convengono che gli intervalli di tempo per la successione dei contratti a termine tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro sono fissati in:
 - 20 giorni per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi*
 - 30 giorni per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi*
- previsione di una proroga della durata massima di 12 mesi rispetto al limite di durata complessiva dei rapporti a termine tra la stessa impresa e lo stesso lavoratore, di cui all'art. 4 bis della Legge n. 368/2001, da sottoscrivere presso la Direzione Territoriale del Lavoro;

F) che le parti stipulanti pongano in essere tutte le iniziative più opportune nei confronti dei Ministeri competenti affinché nel settore della assistenza domiciliare o ospedaliera la retribuzione calcolata secondo le disposizioni che precedono venga assunta come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale a norma dell'art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.1989 n. 338, convertito in legge 7.12.1989 n. 389, senza aggravii per l'impresa, e trovi applicazioni in rapporto al numero di ore effettivamente prestate dal lavoratore in ciascuna giornata.

Le Parti firmatarie di questo Accordo si impegnano a incontrarsi entro il 31 dicembre 2014, e, successivamente, entro il termine di ciascun anno fino al 2016, per la verifica dell'applicazione di quanto qui previsto nel settore degli effetti prodotti dall'applicazione stessa.

LE PARTI

Fismic-Filcom-Confisal

S.I.A. Soc.Cooperativa Sociale a.r.l.

